

**COMUNE DI SOLFERINO**  
**Provincia di Mantova**

**N. 8 R.D.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:30 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta Ordinaria di Prima Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

|     |                                   | PRESENTI | ASSENTI |
|-----|-----------------------------------|----------|---------|
| 1.  | BIGNOTTI GERMANO - SINDACO        | Presente |         |
| 2.  | BENEDETTI FRANCO - CONSIGLIERE    | Presente |         |
| 3.  | SININI SABINA - CONSIGLIERE       | Assente  |         |
| 4.  | STRACAGNOLO RUDY - CONSIGLIERE    | Presente |         |
| 5.  | MECUCCI ARIALDO - CONSIGLIERE     | Presente |         |
| 6.  | BESCHI GIUSEPPE - CONSIGLIERE     | Presente |         |
| 7.  | BIGNOTTI ANGELISA - CONSIGLIERE   | Presente |         |
| 8.  | GARAGNA ROBERTA - CONSIGLIERE     | Presente |         |
| 9.  | CASTELLETTI ANDREA - CONSIGLIERE  | Presente |         |
| 10. | MAGNABOSCO FIORENZA - CONSIGLIERE | Presente |         |
| 11. | VIRARDI GIUSEPPE - CONSIGLIERE    | Presente |         |
|     | TOTALE                            | 10       | 1       |

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE, GIUSEPPE VACCARO;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. GERMANO BIGNOTTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## **PUNTO 8) DELL'ODG: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

Il Sindaco – Presidente, Germano Bignotti, da lettura del punto 8) dell'odg, chiede e dà per letto il nuovo regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha recepito la nuova legge n°160 del 27/12/2019;

Il consigliere Andrea Castelletti, capogruppo del gruppo Vivere Solferino, chiede se ci sono aumenti di tariffe;

Il consigliere Giuseppe Beschi risponde che il gettito rimane invariato; sottolinea che comunque sarà un rebus la nuova applicazione a causa della pandemia in corso;

Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco – Presidente mette in votazione il punto 8) dell'odg;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

**Richiamata** la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Considerato** che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

**Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato*

*fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Visto** l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

**Considerato** che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Considerato** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale;

**Vista ora** la proposta di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**Visto** l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

**Visti** i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

**Visti**, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** gli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...";

**Considerato** che:

- le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre solo a scapito di altre attività istituzionali quali la vigilanza del territorio a cura della Polizia Locale;
- è necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti anche con l'introduzione di soluzioni applicative informatiche innovative, volte ad ottimizzare il procedimento autorizzatorio e di riscossione dell'entrata, liberando al contempo agenti di Polizia Locale e altri dipendenti comunali da notevoli compiti amministrativi che possono essere demandati in parte a terzi ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ai funzionari dell'Ente;
- è necessario attivare un processo di digitalizzazione dei procedimenti al fine di agevolare gli utenti con implementazione di pagamenti "smart" esclusivamente sui conti dell'Ente;
- è, altresì, necessario che l'Ente abbia in ogni caso la disponibilità della banca dati delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

**Ritenuto** opportuno disporre l'esternalizzazione del nuovo canone al fine di preconstituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;

**Dato atto** che con delibera di Giunta Comunale n. 08 del 01.03.2021 è stata disposta la proroga del contratto stipulato con I.C.A. Società Unipersonale s.r.l., per la concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e COSAP, dando atto che il suddetto affidamento confluisce nella concessione della gestione del nuovo "canone unico";

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

**Acquisito**, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore Unico dei conti;

**Con voti** favorevoli n°7, astenuti n°3 (Andrea Castelletti, Fiorenza Magnabosco, Giuseppe Virardi); legalmente presenti e votanti n°10 consiglieri;

### **DELIBERA**

- 1) DI DARE atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI ISTITUIRE il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 3) DI APPROVARE il «*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*», allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 4) DI DARE atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
- 5) DI DARE atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- 6) DI DARE altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 7) DI AFFIDARE in concessione la gestione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e precisamente I.C.A. Società Unipersonale s.r.l..

**DELIBERA**

**C. C. N. 8 del 29-03-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA.**

**AREA AMMINISTRATIVA**

Visto con parere Favorevole.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, D.Lgs 267/2000, si esprime il seguente parere in

ordine alla regolarità tecnica : PARERE Favorevole

Lì 29-03-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to lorenza marcheggiani

**AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, D. Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in  
ordine alla regolarità contabile: PARERE Favorevole

Lì 29-03-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to PAOLA GIUBELLI

**Indicazione dei pareri ai sensi del D.L. 174-2012**

|                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Parere ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d. del D.lgs. 267/2000:<br><b>Favorevole</b> | Il Segretario Comunale<br>F.to GIUSEPPE VACCARO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Letto confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to GERMANO BIGNOTTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to GIUSEPPE VACCARO

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 26-04-2021 all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
li 26-04-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to GIUSEPPE VACCARO

---

---

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

li 06-05-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
GIUSEPPE VACCARO

---

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
GIUSEPPE VACCARO

---

---